

Il controllo della posta elettronica del lavoratore: un'interessante pronuncia sul nuovo art. 4 dello Statuto dei Lavoratori in materia di controlli a distanza

- di *Filippo Capurro* - © RIPRODUZIONE RISERVATA

Segnaliamo un'interessante pronuncia del Tribunale di Roma la quale ha affermato che la regolamentazione dei controlli a distanza prevista dall'art. 4 L. 300/1970 - come modificato dall'art. 23, d.lgs. 151/2015 - **si applica anche ai c.d. controlli difensivi**.



Più precisamente viene affermato che dal nuovo testo della norma in parola non risulta più essere vietato in termini assoluti l'effettuazione di controlli a distanza sui lavoratori, potendo gli stessi essere attuati *“per **esigenze organizzative e produttive**, per la **sicurezza del lavoro** e per la **tutela del patrimonio aziendale**”*, nei limiti e con le modalità previste dalla norma.

Pertanto non appare più necessario - ove mai lo sia stato - appellarsi a **“finalità difensive”** per superare un divieto assoluto di controllo a distanza che, appunto, non esiste più.

Viene tuttavia precisato che, sulle **MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO A DISTANZA**, la novella della norma ha posto **limiti** chiari e rigorosi la cui osservanza non può più in alcun modo essere elusa sulla base della mera circostanza, peraltro rilevabile solo *ex post*, della scoperta che il lavoratore abbia o meno commesso un illecito.

Pertanto, nel caso di controllo sulle e.mail del lavoratore, anche ove dovessero essere rilevate illeciti da parte dello stesso, occorrerà **sempre** che:

1. l'impianto sia stato previamente **autorizzato** con accordo sindacale o dall'INL;
2. l'impianto abbia una o più delle **finalità** (diverse da quelle di controllare i lavoratori) previste dal primo comma dell'art. 4, l. n. 300/1970;
3. il datore di lavoro abbia preventivamente **informato il lavoratore** che l'impianto è stato installato, e che vi si potranno esperire controlli (comma 3);
4. il controllo sia esperito in conformità al **Codice della Privacy**, il che comporta essenzialmente che esso sia fatto secondo i principi di trasparenza, scopo legittimo e determinato e non invasività, ricavabili dall'art. 11, d.lgs. n. 196/2003.

Scarica l'ordinanza Tribunale di Roma 13 giugno 2018 ord., est. Conte

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
BECCARIA e CAPURRO
MILANO



Sempre circa i controlli a distanza, sul nostro sito

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
BECCARIA e CAPURRO
MILANO

